

Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile

(O.N.U., New York, 29 novembre 1985).

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

1. (*Prospettive fondamentali*). – Gli Stati sono tenuti, secondo i loro interessi generali, a tutelare il benessere del minore e della sua famiglia.

Gli Stati membri si sforzano di creare le condizioni per assicurare al minore una vita proficua all'interno della comunità, che incoraggi un processo di maturazione capace di tenerlo lontano il più possibile dalla criminalità e dalla delinquenza, durante il periodo di vita in cui è più esposto a un comportamento deviante.

Occorre prendere misure concrete che comportano la piena mobilitazione di tutte le possibili risorse, incluse la famiglia, i volontari e altri gruppi comunitari, così come la scuola e le altre istituzioni, al fine di promuovere la tutela del minore per ridurre la necessità di un intervento della legge e di trattare efficacemente, equamente e umanamente, il minore quando venga in conflitto con la legge.

La giustizia minorile fa parte integrante del processo di sviluppo nazionale di ciascun Paese, in un quadro generale di giustizia sociale per tutti i giovani, e deve contribuire anche alla protezione e al mantenimento della pace e dell'ordine nella società.

Le modalità di applicazione delle presenti regole dipendono dalle condizioni economiche, sociali e culturali esistenti in ogni Stato membro.

I servizi della giustizia minorile dovranno svilupparsi e coordinarsi sistematicamente per migliorare e perfezionare la competenza, i metodi, gli approcci e le attitudini del personale impiegato nei servizi stessi.

2. (*Campo di applicazione delle regole e definizioni utilizzate*). - Le seguenti regole minime standard dovranno essere applicate imparzialmente a tutti i giovani che delinquono, senza distinzione di alcun tipo, di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di politica o di altra opinione, nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altro status.

Nell'applicare queste regole ogni Stato membro dovrà tener conto delle seguenti definizioni in modo che non siano compatibili con il proprio sistema e con le proprie concezioni giuridiche:

a) un minore è un ragazzo o una giovane persona che, nel rispettivo sistema legale, può essere imputato per un reato, ma non è penalmente responsabile come un adulto;

b) reato è ogni comportamento (azione od omissione) punito dalla legge nei rispettivi sistemi legali;

c) un minore autore di reato è un giovane colto nell'atto di commettere un reato o accusato di averlo commesso.

Devono compiersi sforzi per creare in ogni Paese un corpo di leggi, regole e norme specificamente applicabili ai giovani autori di reato e istituzioni e strutture collegate con la funzione dell'amministrazione della giustizia minorile capaci di: a) rispondere alle varie esigenze di tali soggetti e b) di applicare effettivamente le regole seguenti.

3. (Estensione delle regole). - Le disposizioni riguardanti le presenti regole saranno applicate non solamente ai giovani che delinquono, ma anche ai minori contro i quali degli atti processuali potrebbero essere iniziati per ogni comportamento che non sarebbe punibile se fosse stato commesso da un adulto.

Ci si sforzerà di estendere i principi inseriti nelle presenti regole a tutti i minori ai quali si applicano delle misure di protezione e di aiuto sociale.

Ci si sforzerà egualmente di estendere ai giovani adulti delinquenti i principi inseriti nelle presenti regole.

4. (Età della responsabilità penale). -- In quei sistemi giuridici che riconoscono la nozione di soglia della responsabilità penale, tale inizio non dovrà essere fissato ad un limite, troppo basso, tenuto conto della maturità affettiva, mentale ed intellettuale.

5. (Obiettivi della giustizia minorile). - Il sistema di giustizia minorile deve avere per obiettivo la tutela del giovane ed assicurare che la misura adottata nei confronti del giovane sia proporzionale alle circostanze del reato e all'autore dello stesso.

6. (Scopo del potere discrezionale). - In considerazione delle speciali esigenze del minore così come della varietà delle misure applicative, è previsto un potere discrezionale appropriato a diversi livelli dell'amministrazione della giustizia minorile, sia nell'istruttoria che nel processo e nella fase esecutiva.

Dovranno tuttavia compiersi sforzi a tutti i livelli per assicurare l'esercizio responsabile di un tale potere discrezionale.

Le persone che esercitano il potere discrezionale dovranno essere particolarmente qualificate o specializzate per esercitarlo responsabilmente e secondo le rispettive funzioni.

7. (Diritti dei giovani). - Devono essere assicurate sempre garanzie procedurali di base quali la presunzione di innocenza, il diritto alla presenza del genitore e del tutore, il diritto alla notifica delle accuse, il diritto al confronto e all'esame incrociato dei testi, il diritto a non rispondere e il diritto di appello.

8. (Tutela della vita privata). - Il diritto del giovane alla vita privata deve essere rispettato a tutti i livelli per evitare che inutili danni gli siano causati da una pubblicità inutile e denigratoria.

Di regola non dovrà essere pubblicata alcuna informazione che possa contribuire ad identificare un giovane autore di un reato.

9. (Clausola di protezione). - Nessuna disposizione di queste regole deve essere interpretata come preclusiva della possibilità di applicare ai giovani le regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti e le altre regole relative ai diritti dell'uomo riconosciuti dalla Comunità internazionale come applicabili al trattamento e alla protezione dei giovani.

PARTE SECONDA

ISTRUZIONE E PROCESSO

10. (Primo contatto). - Quando un giovane viene arrestato, i suoi genitori o il tutore dovranno essere immediatamente informati del suo arresto e, quando ciò non è possibile, sarà data loro notizia nel più breve tempo.

Il giudice, altro funzionario o organismo competente, dovranno esaminare senza indugi la questione del rilascio.

I contatti tra le forze dell'ordine e il giovane autore di reato dovranno avvenire in modo da rispettare lo stato giuridico del giovane e da evitare di nuocergli, tenendo conto delle circostanze del caso.

11. (Ricorso a misure extra-giudiziarie). - Dovrebbe essere considerata l'opportunità, ove possibile, di trattare i casi dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale da parte dell'autorità competente prevista dall'art. 14, I comma.

La polizia, la procura o gli altri servizi che hanno in carico i casi di delinquenza giovanile, avranno il potere di decidere tali casi a loro discrezione, senza ricorrere ai procedimenti formali, in conformità ai criteri fissati a questo scopo nei rispettivi sistemi giuridici, e anche ai principi contenuti in queste regole.

Il ricorso a misure extra-giudiziarie che implicano l'affidamento a servizi della comunità o ad altri, richiede il consenso del giovane o dei suoi genitori o tutore restando inteso che tale decisione di affidamento può essere soggetta a revisione da parte dell'autorità competente qualora ne sia fatta domanda.

Al fine di facilitare la soluzione discrezionale dei casi di giovani che delinquono, saranno compiuti sforzi per organizzare programmi comunitari, di sorveglianza e di orientamento per assicurare la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime.

12. (Specializzazione dei servizi di polizia). - Per meglio svolgere i propri compiti i funzionari di polizia che si occupano frequentemente o esclusivamente dei minori o che si dedicano essenzialmente alla prevenzione della delinquenza minorile, devono ricevere una istruzione e una formazione speciale. Nelle grandi città dovranno essere creati servizi di polizia speciali per questo fine.

13. (Custodia preventiva). - La detenzione preventiva può essere una misura usata come ultimo mezzo e la sua durata deve essere la più breve possibile.

Ogni volta che si può, la custodia preventiva deve essere sostituita da altre misure alternative quali la sorveglianza, un aiuto molto attento o l'affidamento ad una famiglia, a un istituto o ad un focolare educativo.

I minori in custodia preventiva devono beneficiare di tutti i diritti e garanzie previste dall'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti.

I minori in custodia preventiva devono essere separati dagli adulti e detenuti quindi, in istituti separati, o in una parte distinta di un istituto che ospita anche gli adulti.

Durante la prevenzione preventiva, i minori devono ricevere cure, protezione e ogni assistenza individuale - sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, medico e fisico - che possono essere necessari per la loro età, sesso e personalità.

PARTE TERZA

GIUDIZIO E PROCESSO

14. (Autorità competente per giudicare). - Se il caso di un giovane che delinque non può essere oggetto di una procedura extra-giudiziaria (previsto dall'art. 11) esso sarà esaminato dall'autorità competente (corte, tribunale, commissione, consiglio, ecc.) secondo il principio di un processo giusto ed equo.

La procedura seguita deve tendere a proteggere al meglio gli interessi del giovane che delinque e deve svolgersi in un clima di comprensione, permettendogli di parteciparvi e di esprimersi liberamente.

15. (Assistenza legale, genitori e tutori). - Durante il procedimento il minore ha diritto di essere rappresentato da un suo consulente o di chiedere la nomina di un avvocato d'ufficio quando le disposizioni del singolo paese prevedono questa assistenza.

I genitori o il tutore possono partecipare al processo o possono essere pregati di farlo, nell'interesse del minore, dall'autorità competente. Quest'ultima potrà tuttavia rifiutare la partecipazione se vi sono delle ragioni per tale esclusione nell'interesse del minore.

16. (Inchieste sociali). - In tutti i casi, fatta eccezione per i reati minori, prima che l'autorità competente emetta un provvedimento definitivo, i precedenti del minore, le sue condizioni di vita e le circostanze nelle quali è stato commesso il reato formano oggetto di un'inchiesta approfondita in maniera da facilitare il giudizio sul caso da parte dell'autorità competente.

17. (Principi guida per il giudizio e la sentenza). - La decisione dell'autorità competente deve ispirarsi ai seguenti principi:

a) la decisione deve essere sempre proporzionata non soltanto alle circostanze e alla gravità del reato, ma anche alle condizioni e ai bisogni del soggetto che ha delinquito come anche ai bisogni della società;

b) le restrizioni alla libertà personale del minore sono adottate solo dopo un'attenta valutazione e sono limitate al minimo indispensabile;

c) la privazione della libertà individuale viene applicata se il minore è giudicato colpevole di un reato di violenza nei confronti di altra persona o per recidiva e se non vi sia altra idonea soluzione,

d) la tutela del minore deve essere il criterio determinante nella valutazione del suo caso.

La pena capitale non è applicabile ai reati commessi da minori.

I minori non sono sottoposti a punizioni corporali.

L'autorità competente ha il potere di sospendere il procedimento in ogni momento.

18. (Decisione al termine del giudizio). - L'autorità competente può concludere il giudizio mediante forme molto diversificate, consentendo una grande flessibilità allo scopo di evitare per quanto possibile il collocamento in istituzione. Tali misure, alcune delle quali possono essere combinate, sono:

a) disporre un sostegno, un orientamento, una sorveglianza;

b) applicare misure di *probation*;

c) disporre l'intervento di servizi della comunità;

d) applicare multe, risarcimento e restituzione;

e) disporre un regime ausiliario o altri regimi;

f) disporre la partecipazione a gruppi e ad altre attività analoghe;

g) disporre il collocamento in una famiglia, in una comunità o in altro ambiente educativo;

h) adottare altre decisioni pertinenti.

Nessun minore sarà sottratto in parte o in tutto alla vigilanza dei suoi genitori, a meno che le circostanze noti rendano necessaria tale separazione.

19. (Ricorso estremo al collocamento in istituzione). - Il collocamento di un minore in una istituzione è sempre una misura da adottare in ultima istanza la cui durata deve essere la più breve possibile.

20. (Evitare inutili ritardi). - Ogni caso, fin dall'inizio, deve essere trattato rapidamente, evitando ritardi.

21. (Atti). - Gli atti riguardanti i giovani che delinquono devono essere considerati strettamente riservati e non disponibili per terzi. L'accesso a tali atti è consentito alle persone direttamente interessate al caso in questione o ad altre persone debitamente autorizzate.

Non si potrà tener conto dei precedenti di un giovane che delinque in ulteriori procedimenti contro adulti che coinvolgono lo stesso giovane.

22. (Competenze professionali e formazione). - La formazione professionale, l'aggiornamento, corsi di riqualificazione e altre iniziative appropriate di insegnamento tenderanno a fornire e a sostenere la necessaria competenza professionale del personale che si occupa di minori.

Il personale della giustizia minorile deve rappresentare le diverse categorie di giovani che vengono a contatto con il sistema giudiziario minorile. Saranno compiuti sforzi per assicurare una rappresentatività equa delle donne e delle minoranze negli organi della giustizia minorile.

PARTE QUARTA

TRATTAMENTO IN LIBERTA'

23. (Esecuzione delle decisioni). - Al fine di assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità competente, previsti al precedente art. 14, I comma, la medesima o altra autorità, secondo i casi, adotterà le misure necessarie.

A questo titolo, l'autorità può, se lo ritiene necessario, modificare le decisioni, a condizione che la modifica sia conforme ai principi contenuti nelle presenti regole.

24. (Assistenza ai minori). - Si tenderà ad assicurare ai minori, in ogni fase del procedimento, un'assistenza a livello di alloggio, di educazione e formazione professionale, di impiego o altro tipo di aiuto utile e pratico per facilitare il reinserimento.

25. (Mobilitazione di volontari e di altri servizi comunitari) - Privati, organizzazioni di volontari, istituzioni locali, e altri servizi comunitari saranno sollecitati a contribuire efficacemente al reinserimento del minore nella comunità e, per quanto possibile, all'interno del gruppo familiare.

PARTE QUINTA

TRATTAMENTO IN ISTITUZIONE

26. *(Obiettivi del trattamento in istituzione).* -La formazione e il trattamento dei minori collocati in istituzione hanno l'obiettivo di assicurare la loro assistenza, protezione, educazione e competenza professionale affinché siano posti in grado di avere un ruolo costruttivo e produttivo nella società.

I giovani collocati in istituzione riceveranno aiuto, protezione e tutta l'assistenza sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, sanitario e fisico necessari, avuto riguardo all'età, al sesso, alla personalità e nell'interesse di una loro crescita armonica.

I minori collocati in istituzione devono essere separati dagli adulti e detenuti in uno stabilimento distinto o in un settore distinto di uno stabilimento che ospiti anche adulti.

Le minorenni collocate in istituzione richiedono un'attenzione speciale circa i loro bisogni e problemi. In nessun caso l'aiuto, la protezione, l'assistenza, il trattamento e la formazione ricevuti devono essere inferiori a quelli riservati ai (alla stessa categoria di) maschi. Occorre che sia assicurato loro un trattamento equo.

I genitori o il tutore del minore collocato in una istituzione hanno il diritto di accesso nel suo interesse e per la sua tutela.

Sarà favorita la cooperazione tra ministeri e servizi per assicurare una formazione scolastica o, se vi si svolge, professionale adeguata ai minori collocati in istituzione, affinché essi non siano svantaggiati nei loro studi al momento di lasciare l'istituzione.

27. *(Applicazione delle regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti).* - Le regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti e le raccomandazioni che vi si riferiscono sono applicabili nella misura in cui esse concernono il trattamento di minorenni collocati in istituzione, compresi quelli che sono in detenzione preventiva.

Saranno compiuti sforzi per attuare, nella misura più ampia possibile, i principi relativi enunciati alle regole minime per il trattamento dei detenuti allo scopo di rispondere ai molteplici bisogni dei minori, specifici all'età, al sesso e alla personalità.

28. *(Applicazione frequente e sollecita del regime di liberazione condizionale).* - L'autorità appropriata ricorrerà alla liberazione condizionale il più frequentemente e il più sollecitamente possibile.

I minori sottoposti al regime della liberazione condizionale saranno assistiti e seguiti da un funzionario incaricato e riceveranno pieno sostegno della comunità.

29. *(Regime di semidetenzione).* - Saranno compiuti sforzi per creare regimi di semidetenzione specialmente nelle strutture come i centri di accoglienza e di sostegno, le

comunità socio-educative, i centri di formazione professionale e altre strutture idonee a favorire il reinserimento sociale dei minori.

PARTE SESTA

RICERCA, PIANIFICAZIONE, ELABORAZIONE DI POLITICHE E VALUTAZIONE

30. *(La ricerca, base della pianificazione, l'elaborazione di politiche e la valutazione).* - Saranno compiuti sforzi per organizzare e promuovere la ricerca necessaria per la formulazione di piani e politiche.

Saranno compiuti sforzi per verificare e valutare periodicamente le tendenze, i problemi e le cause della delinquenza e della criminalità giovanile, così come i molteplici bisogni dei minori detenuti.

Saranno compiuti sforzi per integrare un dispositivo permanente di ricerca e di valutazione nel sistema dell'amministrazione della giustizia minorile, e al tempo stesso per raccogliere e analizzare i dati e relative informazioni di cui si ha bisogno per una valutazione appropriata, un ulteriore miglioramento e per la riforma dell'amministrazione.

Nell'amministrazione della giustizia minorile la dotazione di servizi deve essere sistematicamente pianificata, realizzata e fare parte integrante di processi di sviluppo nazionale.